

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1586, 1692 e 1800-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA) (*)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
recante norme per lo sviluppo della montagna (n. 1586)

d'iniziativa dei senatori ARTIOLI, DEL PACE, ZAVATTINI, CIPOLLA, MARI,
GADALETA, CHIAROMONTE, MARTINO, MARANGONI, CAVALLI, CORBA, BRUNI,
CANETTI, MADERCHI, ABENANTE, ZICCARDI, D'ANGELOSANTE, POERIO,
GIOVANNETTI e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1974

Finanziamento delle Comunità montane istituite
con legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (n. 1692)

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, COLLESELLI, BALDINI, CACCHIOLI, PATRINI,
VENTURI, SAMMARTINO e ZANON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1974

(*) Autorizzata, il 24 gennaio 1975, a riferire oralmente all'Assemblea

Provvedimenti straordinari a favore della montagna (n. 1800)

d'iniziativa dei senatori **BUCCINI, ROSSI DORIA, CATELLANI, CIPELLINI, STIRATI,
SIGNORI e LICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1974

Comunicato alla Presidenza il 24 gennaio 1975

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sui disegni di legge nn. 1586, 1692 e 1800

18 dicembre 1974

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminati i disegni di legge in titolo, su due dei quali si era già espressa in senso contrario, comunica, a modifica del proprio precedente parere, di non più opporsi al loro ulteriore corso alla condizione che la spesa da essi derivante sia contenuta nel limite di 40 miliardi per l'esercizio 1975. Tale è, infatti, l'importo accantonato nel fondo globale dello stesso esercizio 1975 per la finalità perseguita dai provvedimenti in titolo.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Finanziamento delle Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e provvedimenti per le zone montane

Art. 1.

Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per il 1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme stanziare per ciascun anno vengono così utilizzate:

a) il 90 per cento da assegnarsi alle Comunità montane in conformità ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1972, n. 1102;

b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonché di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere *f*, *g*, *h* del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'articolo 15, punto 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate, nonché dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 2.

Le Comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle Regioni.

Art. 3.

All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1586*Articolo unico.*

Per l'attuazione dei piani di sviluppo e degli interventi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è concesso a favore delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il contributo di lire 100 miliardi all'anno per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

La ripartizione delle somme assegnate in base al comma precedente avverrà ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione rispettivamente per la metà dell'importo dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1692**Art. 1.**

Allo scopo di provvedere al finanziamento delle Comunità montane, istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, viene stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio di previsione dello Stato, la somma occorrente al loro funzionamento e alla loro attività.

Art. 2.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1975 viene previsto uno stanziamento di lire 100 miliardi.

Per gli anni successivi il Governo provvede ai necessari finanziamenti in relazione alle realtà emergenti dai piani di sviluppo delle Comunità montane e alle disponibilità del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Gli stanziamenti previsti nei bilanci dello Stato per le Comunità montane vengono utilizzati e ripartiti tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in conformità alle norme contenute nell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1800*Articolo unico.*

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alle leggi 25 luglio 1952, numero 991, e 3 dicembre 1971, n. 1102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 40 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976.

La spesa suddetta sarà così utilizzata:

a) lire 25 miliardi all'anno per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane previsti dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, da ripartire tra le Regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo, nonchè per il pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con un limite di impegno di lire 150 milioni per ciascun anno;

b) lire 10 miliardi all'anno per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonchè di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere f), g) ed h) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

c) lire 4 miliardi all'anno per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza, di cui all'articolo 5 n. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere pubbliche di bonifica montana danneggiate, nonchè dei maggiori oneri conseguenti alle revisioni dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite od in corso di esecuzione;

d) lire 1 miliardo per la concessione di studi e ricerche di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè per spese generali attinenti alla presente legge, ancorchè previste in altri capitoli di spesa corrente del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.